



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



In questo numero

FISCO

ARRIVA L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE

LAVORO

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO: QUANDO E COME SOSTITUISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA

SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO: DOMANDA DAL 1° SETTEMBRE TRAMITE IL SIISL

FINANZIAMENTI

EFFICIENZA ENERGETICA: ENTRO IL 31 OTTOBRE LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

HUB DIGITALI: IN ARRIVO 42 MILIONI DI EURO PER FAVORIRNE LA COSTITUZIONE

sommario

ARRIVA L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE

Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Un'imposta straordinaria a carico delle banche, con aliquota del 40% da applicare alla differenza, se positiva, tra il margine di interesse del conto economico 2023 e il margine di interesse del conto economico 2021 aumentato del 10%. L'imposta, che non potrà comunque superare lo 0,1% del totale dell'attivo, deve essere versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio 2023 (in linea di massima entro giugno 2024). È quanto prevede il decreto Asset (D.L. n. 104/2023), che introduce anche un nuovo credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica, sposta al 31 dicembre 2023 il termine per il sostenimento delle spese che rientrano nel superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette) e fissa il nuovo obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei bonus edilizi inutilizzabili

L'atteso decreto Asset (D.L. 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 e in vigore dall'11 agosto 2023) introduce la tassa una tantum sugli extraprofitto delle banche. Altre disposizioni prevedono:

- il nuovo credito d'imposta alle imprese che investono in progetti di ricerca e di sviluppo nella microelettronica, in particolare nel campo dei semiconduttori;
- la proroga del superbonus per le villette;
- le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per i crediti non ancora fruiti.

Era nell'aria da tempo e certamente non arriva come un fulmine a ciel sereno: la tassa sugli extraprofitto realizzati dalle banche - più volte evocata dall'Esecutivo - rappresenta una scelta necessaria in un contesto economico caratterizzato da un forte squilibrio del differenziale tra gli interessi applicati ai conti correnti dei clienti e gli interessi sui mutui e i finanziamenti applicati alla stessa clientela, lievitati però rapidamente con il rialzo dei tassi decisi dalla BCE in chiave anti-inflazione.

Ed è proprio in questo scenario che l'art. 26, D.L. n. 104/2023 dispone - in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito - l'istituzione per il solo anno 2023 di un'imposta straordinaria a carico delle banche.

Come si calcola l'imposta

L'imposta è determinata applicando l'aliquota del 40% sul maggior valore tra:

- l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022) che eccede per almeno il 5% il medesimo

margine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (2021);

- l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (2023) che eccede per almeno il 10% cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (2021).

In altri termini, l'imposta del 40% si deve applicare alla differenza, se positiva, tra il margine di interesse del conto economico 2023 e il margine di interesse del conto economico 2021 aumentato del 10%. Nota bene: Se la differenza positiva tra il margine di interesse del conto economico 2023 e il margine di interesse del conto economico 2022 aumentato del 5% risultasse essere superiore alla differenza 2023 vs 2021, l'imposta del 40% troverebbe applicazione su tale ammontare).

Margine di interesse

Differenza tra i ricavi della banca per gli interessi attivi che applica alla propria clientela e i costi della banca per gli interessi passivi che riconosce alla propria clientela e anche ai propri finanziatori per la raccolta di liquidità. Resta fermo che, in ogni caso, l'ammontare dell'imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell'attivo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022).

Quando si versa l'imposta

L'imposta straordinaria in questione deve essere versata entro il 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (2023). I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio effettuano il versamento dell'imposta sostitutiva entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Infine, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine cade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

Imposta indeducibile

L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. D'altro canto, prevedere la deducibilità dell'imposta dall'IRES e dall'IRAP avrebbe significato ridurre l'impatto a circa il 13%.

Considerando, infatti, l'aliquota IRES del 27,5% e quella IRAP del 4,65%, l'aliquota dell'imposta straordinaria sarebbe passata da un 40% nominale a un impatto reale di circa il 13% (27,5% x 40%) + (4,65% x 40%). Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale viene istituito un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

Il credito viene riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni site in Italia di soggetti non residenti, anche nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:

- in altri Stati membri UE;
- negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);

- in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell' art. 25, par. 3, del regolamento UE n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall'11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2023) e fino al 31 dicembre 2027.

Costi ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo rientranti nelle seguenti categorie:

- spese per il personale impiegato nel progetto;
- costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Bonus utilizzabile in compensazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione medi ante modello F24, dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, e non è soggetto ai limiti di cui all' art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all'art. 34, legge n. 388/2000. L'utilizzo in compensazione è in ogni caso subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 39/2010. Inoltre, per la fruizione del credito, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all' art. 23, commi 2-5, D.L. n. 73/2022. Attenzione

Il decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 23, commi 2-5, del decreto Semplificazioni n. 73/2022 non risulta essere ancora stato emanato. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, saranno poi definiti i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti. Si rileva infine che il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è alternativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200, legge n. 160/2019 (credito ricerca e sviluppo "generico"). Viene differito dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per l'effettuazione delle spese che rientrano nel superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette). La condizione di accesso all'agevolazione rimane la stessa: al 30 settembre 2022 devono già essere stati effettuati

lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (art. 119, comma 8-bis, D.L. n. 34/2020). Di conseguenza il superbonus nella misura del 110% continua a trovare applicazione sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Quindi, con riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, il superbonus del 110% spetta:

- sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022;

- anche sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 relativamente a interventi avviati anche dopo il 30 giugno 2022 (oltre a quelli avviati prima), purché completati almeno per il 30% alla data del 30 settembre 2022. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio (cessione dei crediti o sconto in fattura), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Tali previsioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

A regime, quindi, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell'avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che l'ha determinata. Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal decreto Asset comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO: QUANDO E COME SOSTITUISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA

Deborah Di Rosa - Consulente del Lavoro

Con la pubblicazione dei due decreti attuativi, pubblicati prima sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione "Pubblicità legale" e poi sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, è operativo il nuovo supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) spettante ai soggetti che perdono la percezione del Reddito di cittadinanza e risultano occupabili. I decreti definiscono le regole, i criteri e le procedure per la richiesta e l'erogazione della misura. Quali sono?

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, i due decreti, datati 8 agosto 2023, attuativi del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), che sostituirà il reddito di cittadinanza (Rdc) destinati ai soggetti ritenuti abili al lavoro; i testi sono stati anticipati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione del portale istituzionale dedicato alla pubblicità legale. Il Supporto per la formazione e il lavoro è la misura di attivazione al lavoro che consente di percepire un sussidio di 350 euro mensili, per un periodo al massimo pari a 12 mesi, in caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Possono ottenere il Sfl i soggetti:

- appartenenti a nuclei familiari in possesso di Isee familiare non superiore a 6.000 euro annui e degli altri requisiti richiesti per all'assegno di inclusione che sostituirà il Reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

- I singoli componenti di nuclei familiari che percepiscono l'Adi, non calcolati nella scala di equivalenza e sottoposti agli obblighi di partecipazione ad attività formative, di politica attiva e di lavoro, in quanto già occupati o frequentanti un regolare corso di studi o con carichi di cura di minori di tre anni, di tre o più figli minorenni, di familiari disabili o non autosufficienti.

- i singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di formazione, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, purché non siano calcolati nella nuova scala di equivalenza.

N.B. Il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere richiesto direttamente all'INPS per via telematica o presso i patronati, rilasciando nel contempo, qualora non ancora presente, la dichiarazione di immediata disponibilità (Did) all'impiego e alla partecipazione a percorsi di politica attiva.

I richiedenti del Sfl devono dimostrare la partecipazione a percorsi di formazione per adulti funzionali all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, se non assolto, a meno che non siano già inseriti in progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale.

Attraverso la registrazione sulla piattaforma, i soggetti beneficiari accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato. Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi i richiedenti del SFL.

A seguito della stipulazione del patto di servizio, i beneficiari del SFL attraverso la piattaforma possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da:

- soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali;
- fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

Una volta ricevuta l'accettazione della richiesta attraverso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), il beneficiario è tenuto a sottoscrivere il patto di attivazione digitale, al fine di:

- ottenere la convocazione da parte del servizio per il lavoro competente per la stipula o l'aggiornamento del patto di servizio personalizzato (Psp);

- assolvere tutti gli impegni assunti nel Psp rispettando l'agenda di appuntamenti fissati con i servizi al lavoro, partecipando ai percorsi di politica attiva predisposti dalle Regioni con conferma telematica di partecipazione almeno ogni 90 giorni e accettando le offerte di lavoro a pena di decadenza dal sussidio. La Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti l'ADI per svolgere le funzioni di seguito indicate:

- a effettuare l'iscrizione al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

- b ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda ADI;

- c in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'ADI, sottoscrivere il patto di attivazione digitale e espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro al fine di ricevere il beneficio;

- d ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio;

e accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale. La piattaforma è, altresì, accessibile ai beneficiari dell'ADI di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni attivabili al lavoro, come identificati dai Servizi sociali in esito alla valutazione multidimensionale per svolgere le funzioni di seguito indicate:

- a) accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;

- b) accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettività

adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;

c) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. Attraverso la Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, i dati relativi ai nuclei beneficiari per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il Patto di attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza per il tramite della piattaforma. Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni.

In caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio.

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.

Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro e preso in carico dai Servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO: DOMANDA DAL 1° SETTEMBRE TRAMITE IL SIISL

Attraverso un comunicato stampa l'INPS ha reso noto che potranno essere presentate a partire dal 1° settembre 2023 le domande per l'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), destinato alle famiglie che terminano di percepire il reddito di cittadinanza, i cui componenti devono essere avviati al lavoro. Tutta la procedura sarà gestita attraverso il SIISL, strumento di inserimento al lavoro anche per chi non è percettore del beneficio

L'INPS, con un comunicato stampa pubblicato il 25 agosto 2023, fa presente che, in favore delle famiglie senza minori, disabili o over 60 che hanno fruito del settimo mese di reddito di cittadinanza è ammessa la presentazione della domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e, se in possesso dei requisiti per accedervi, l'avvio a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili. Per accedere al SFL, è necessario, oltre alla presentazione della domanda:

1. sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD);
2. contattare almeno tre Agenzie per il Lavoro;
3. sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato;
4. avviare un'iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio.

La nuova misura di inclusione sociale e contrasto alla povertà si chiama Sistema informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e permetterà di gestire anche la misura dell'Assegno di inclusione (ADI), in vigore da gennaio 2024, destinata ai nuclei in cui siano presenti almeno un minore o un disabile o un over 60 o un componente inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS sono presenti le informazioni per accedere alla nuova misura e le FAQ per la gestione della fase transitoria, ivi comprese quelle riguardanti le indicazioni per coloro che sono già stati presi in carico dai centri per l'impiego, nonché la previsione dell'ulteriore tutela prevista per coloro per i quali, entro il 31 ottobre, potrà pervenire, da parte dei servizi sociali, la comunicazione della loro presa in carico, all'esito della valutazione che ne certifichi il grave e comprovato disagio e che potranno, pertanto, continuare a fruire del reddito di cittadinanza oltre le sette mensilità, fino a dicembre 2023.

L'Istituto fa presente inoltre che a breve saranno disponibili le istruzioni operative che consentiranno di fare domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro e accedere alla piattaforma SIISL, a partire dal 1° settembre 2023.

EFFICIENZA ENERGETICA: ENTRO IL 31 OTTOBRE LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 31 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene stabilita al 31 ottobre 2023 la scadenza per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Il contributo è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario. Esso è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza, e intestato o cointestato al richiedente

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 25 agosto 2023, il decreto 31 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che definisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Il contributo è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario. Esso è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che il richiedente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
- b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
- c) che l'unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare.

Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ancorché la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Ai fini dell'erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023. Ai fini dell'erogazione del contributo, le persone fisiche devono trasmettere entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti richiesti. Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. L'istanza può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario delegato

al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto. Il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza, e intestato o cointestato al richiedente.

HUB DIGITALI: IN ARRIVO 42 MILIONI DI EURO PER FAVORIRNE LA COSTITUZIONE

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunica che è stato firmato il decreto direttoriale che stanziava 42 milioni di euro per la selezione di 6 nuovi poli di innovazione per favorire la transizione digitale delle imprese. L'obiettivo è costituire hub digitali per l'erogazione di servizi di first assessment digitale e orientamento

Con un comunicato stampa del 25 agosto 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, informa che è stato firmato il decreto direttoriale che stanziava 42 milioni di euro per la selezione di 6 nuovi poli di innovazione per favorire la transizione digitale delle imprese. I poli costituiranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico composto dai Competence Center e dagli European Digital Innovation Hub.

La selezione è rivolta ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale. L'obiettivo è costituire hub digitali per l'erogazione di servizi di first assessment digitale e orientamento.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito dell'Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR.

I destinatari finali dei servizi erogati dai Poli sono le imprese, in particolare le PMI, nei limiti di quanto previsto dalla normativa europea sugli aiuti di stato.

Il decreto direttoriale è stato inviato agli organi competenti per la registrazione e il controllo





Genya



Valore | Semplicità | Innovazione

Il software in cloud con il Cliente al centro: condivisione di dati e informazioni, analisi e report avanzati con un'interfaccia chiara e innovativa.

Più produttività con una gestione delle attività contabili e fiscali semplificata. Più velocità con un'unica soluzione per la condivisione di report e documenti con colleghi e clienti. Più tempo da dedicare alla consulenza strategica



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

mercoledì 30/08

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 (Redditi 2023 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorni

giovedì 31/08

Comunicazione mensile dati tessera sanitaria - Prorogata al 1° gennaio 2024

Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria

Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2022 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2023 per soggetti non titolari di partita IVA

Versamento contributi Fasi

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023 e IRAP 2023 società con esercizio a cavallo

Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

